

Repertorio n.1540

Raccolta n.1188

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE
NORME PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette luglio duemilaventuno, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

In San Donaci, in via Pietro Mascagni n.16.

Innanzi a me dott.ssa Chiara Giordano, Notaio in Brindisi, iscritta nel Collegio Notarile di Brindisi,

SI E' COSTITUITO

FORTUNATO Armando, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27 febbraio 1993, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della "**ASSOCIAZIONE RADIO CLUB C.B.**", con sede in **San Donaci** (BR), via Grassi n.75, cod.fisc.91009560748; l'esistenza, dell'associazione, i patti che ne regolano il funzionamento e la sua legittimazione ad intervenire nel presente atto sono stati attestati con dichiarazione ricevuta da me notaio in data odierna, rep.1539, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Tale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione, in seconda convocazione, convocata nei modi, forme e termini di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto secondo le linee guida operative della Regione Puglia (A.D. n.233 del 28/03/2019) e D.Lgs. 117/2017.

A norma dello statuto dell'associazione e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'adunanza il rappresentante legale pro tempore Fortunato Armando, il quale constatato:

---- che sono presenti, in proprio o per delega già acquisita agli atti dell'associazione, tutti gli associati aventi diritto di voto come risultanti dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

---- che è presente esso rappresentante legale pro tempore;

---- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

---- che ha provveduto a comunicare nei termini e nei modi previsti dallo statuto a tutti gli associati il cambio del luogo di svolgimento della predetta assemblea da via G. Grassi nell'Aula Consiliare del Comune di Sandonaci a via Pietro Mascagni n.16, a causa della indisponibilità dell'aula presso cui si sarebbe dovuta riunire l'assemblea;

---- che ha provveduto a comunicare nei termini e nei modi previsti dallo statuto a tutti gli associati il cambio del



Notaio
Chiara Giordano

R E G I S T R A T O
a Brindisi
il 13/07/2021
al n. 7289
Serie 1T

luogo di svolgimento della predetta assemblea da via G. Grassi presso l'Aula Consiliare del Comune di San Donaci, a via Pietro Mascagni n.16, a causa della indisponibilità dell'aula presso cui si sarebbe dovuta riunire l'assemblea;

d i c h i a r a

la presente assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.

Incarica quindi me Notaio di assumere le funzioni di segretario per la redazione del relativo verbale.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Preliminarmente tutti gli intervenuti non si oppongono alla discussione dell'argomento segnato all'ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informati sullo stesso.

Prende quindi la parola il Presidente dell'adunanza, il quale, sull'unico punto all'ordine del giorno, riferisce all'assemblea che è necessario modificare lo statuto dell'associazione, per adeguarlo alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore, come riformata dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e successive modifiche ed integrazioni; e per renderlo più confacente alle concrete esigenze dell'associazione.

Pertanto, il Presidente dell'adunanza propone di rivedere nel suo complesso l'intero statuto dell'associazione.

Il Presidente, quindi, illustra all'assemblea e dà lettura del testo aggiornato del nuovo statuto dell'associazione, composto da trentanove articoli, nel quale sono previsti la denominazione, la sede, la durata, le finalità e l'attività, le qualità dei soci, gli organi sociali e le cariche elettive, le norme relative al funzionamento dell'assemblea, del consiglio direttivo e degli altri organi, il patrimonio ed il bilancio, le norme relative allo scioglimento dell'associazione.

Con la precisazione che tale nuovo statuto è stato già comunicato ai soci, prima della data odierna.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con votazione per alzata di mano ed all'unanimità

d e l i b e r a :

1) Di modificare lo statuto dell'associazione, allo scopo di adeguarlo alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore, come sopra richiamata, così da rendere lo statuto più confacente alle concrete esigenze della società; e di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, lo statuto modificato illustrato dal Presidente; nel testo che risulta dall'allegato di cui appresso.

A questo punto il Presidente dell'adunanza mi consegna il testo integrale dello Statuto aggiornato, composto da trentanove articoli, che io notaio allego al presente verbale con la lettera "C", sottoscritto a norma di legge ed omessane la lettura, per espressa dispensa ricevutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'a-

dunanza alle ore diciotto e minuti venti.

Si richiedono le agevolazioni fiscali ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, con conseguente esenzione da imposta di bollo e registro.

Spese ed imposte del presente atto a carico dell'associazione. Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Il comparente (per come costituito e/o rappresentato) prende atto dell'informativa ricevuta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, e presta il più ampio consenso al trattamento dei propri dati personali, i quali potranno essere comunicati e/o inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, esclusivamente per lo svolgimento di tutte le pratiche propedeutiche e conseguenti alla stipula del presente atto; ed altresì ai fini connessi con la normativa antiriciclaggio.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per facciate cinque, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e quaranta minuti.

Firmato:

FORTUNATO Armando.

Chiara Giordano Notaio sigillo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto FORTUNATO Armando, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27 febbraio 1993 (FRT RND 93B27 I119 B), domiciliato in *San Donaci, via Delmetre n° 65*

DICHIARA ED ATTESTA QUANTO SEGUE.

Io sottoscritto FORTUNATO Armando, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro ed attesto:

- che il Presidente e legale rappresentante protempore della "ASSOCIAZIONE RADIO CLUB C.B.", con sede in San Donaci (BR), via Grassi n.75, sono io stesso FORTUNATO *Armando*
- la predetta associazione è attualmente esistente così come lo statuto che ne regola il funzionamento;
- che esso è legittimato a presiedere l'assemblea della predetta associazione.

Noi sottoscritti: *CAUENANO COSIMO nato e San Pietro Vernotico il 12 ottobre 1971 e residente in San Donaci, via Carlo Puccinelli n° 57 (ELEGNATIRIZI 1197); CARLINI VINCENZO nato e San Donaci il 12 ottobre 1958 ed ivi residente in via Federico Confalonieri n° 5 (CHRVEN53RIZ H 822X)*

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiariamo di non essere parenti né affini del signor Fortunato Armando, di non avere alcun interesse a tale dichiarazione, e, pertanto, dichiariamo e confermiamo quanto sopra dichiarato dal signor Fortunato *Armando*.

San Donaci, 7 luglio 2021

Fortunato Armando
Carlini Vincenzo
Cauenano Cosimo
Repertorio n. 1539

AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta dott.ssa Chiara Giordano, Notaio in Brindisi, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Brindisi, CERTIFICO che:

FORTUNATO Armando, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 27 febbraio 1993 (FRT RND 93B27 I119 B), domiciliato in *San Donaci via Delmetre n° 65. CAUENANO COSIMO nato e San Pietro Vernotico il 12 ottobre 1971 e residente in San Donaci via Carlo Puccinelli n° 57 (ELEGNATIRIZI 1197). CARLINI VINCENZO nato e San Donaci il 12 ottobre 1958 ed ivi residente in via Federico Confalonieri n° 5 (CHRVEN53RIZ H 822X)*

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto la propria firma in calce all'atto, del quale ho dato lettura, in mia presenza in San Donaci, alla via Pietro Mascagni n.16, oggi sette luglio duemilaventuno, alle ore
dieci e cinque minuti.



Allegato n. 3
 al n. 1488
 di raccolta
 Notario
 Chiara Giordano

elenco soci	Data di nascita	Luogo di nascita	PRESENTI
AVANZAGLIA Piercosimo	25/09/1987	San Pietro V.co	
BIANCO Annagrazia	01/09/1980	San Pietro V.co	
BORRIZZI Valerio	22/06/1983	San Pietro V.co	
BRINDISINO Fabrizio	29/03/1969	Lecce	X
CAPILLO Ernesto	14/07/1980	Mesagne	X
CAIAFFA Armando	17/08/1981	San Pietro V.co	
CALIGNANO Cosimo	12/10/1971	San Pietro V.co	X
CANDITA Pamela	11/01/1992	San Pietro V.co	X
CHIRIVI' Andrea	29/03/1972	San Donaci	
CHIRIVI' Vincenzo	12/10/1958	San Donaci	X
CICCARISI Mirco	09/05/1985	Copertino	
CIMINO Sandra	30/07/1965	San Donaci	X
DAVIAO Marco	13/05/1985	Brindisi	X
DE MITRI Arcangela Alessandra	08/02/1975	Brindisi	
DELL'ANNA Giuseppe Beniamino	15/07/1964	San Donato	X
DELL'ANNA Raffaele	05/02/1996	Bologna	X
DICAMOLA Angelo	19/04/1980	Mesagne	X
ELIA Cosimo	19/06/1959	San Donaci	
FAGGIANO Pompilio	10/04/1976	Lecce	
FORTUNATO Armando	27/02/1993	San Pietro V.co	X
FURNO Leonida	02/09/1988	Mesagne	
GARGANESE Antonella	17/09/1982	Karlsruhe (Due)	X
GIANNACCONE Giampiero	11/07/1981	Mesagne	X
GIANNONE Zaira	03/09/1994	San Pietro V.co	X
GRAVILLI Emanuele	17/11/1987	Mesagne	X
GRAVILLI Giovanni	25/04/1957	Brindisi	X
GRICO Cosimo	20/07/1964	San Donaci	X
INDIRILI Andrea	01/12/1985	Mesagne	X
LOZZI EMMA	28/09/1963	San Pietro V.co	X
LOZITO Cosimo	14/11/1975	San Pietro V.co	
MACCHIA LUCA	21/01/1998	Campagna	
MANDURINO Federica	02/10/1987	Mesagne	X

PER DECISA A TORTUROS ARMANDO

PER DECISA A SCIBONA UNGENTO

MARINELLA Natalia	18/05/2002	San Pietro V.co	X
MATTEO Antonella	08/11/1972	San Donaci	
MILANO Adele	08/09/1969	Novelli	
MICCOLI Antonio	24/03/1972	San Pietro V.co	
MICCOLI Vincenzo	09/09/1984	Messagne	X
MUSARDO Massimo	16/05/1973	San Donaci	
PASIMINI Rossella	17/12/1965	Messagne	X
PATTI Ilaria	23/01/1981	San Pietro V.co	X
PENNELLA Natalino	02/01/1955	San Donaci	
RE Jennifer	07/08/1991	Erlangen (Ger)	X
RIZZO Giovanni	28/08/1941	San Donaci	X
RIZZO Mariena	08/01/1973	San Pietro V.co	X
SCARPELLO Christian	12/09/1983	Messagne	
SCIBONA Christian	30/12/1995	Heilbronn (Ger)	X
SCIBONA Vincenzo	28/07/1974	Valguarnera	X
SPEDICATO Giovanni	28/11/1944	San Donaci	
TUNDO Pancrazio Salvatore	30/11/1985	Messagne	
TUNDO Marika	01/08/1990	Francavilla F.na	X
VERGINE Antonio	09/08/1958	San Donaci	X
VERGINE Rosa Maria	04/10/1964	San Donaci	
VITALE Maria	24/06/1993	San Pietro V.co	X
VITALE Sergio	10/02/1961	san Donaci	
VITALE Antonio	23/04/1972	Brindisi	

PÉR DELEGATA A SCIBONA CHRISTIAN

PÉR DELEGATA A RIZZO GIOVANNI

PÉR DELEGATA A MICCOLI VINCENZO

Teste stampate

Amato



Associazione Radio Club CB Servizio Emergenza San Donaci

STATUTO

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San Donaci in Via G. Grassi N°75, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Associazione Radio Club CB Servizio Emergenza San Donaci-OdV" in conformità al dettato dell'art.32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Associazione Radio Club CB Servizio Emergenza San Donaci-OdV" più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;

- Collaborare nella redazione, gestione, verifica dei piani di protezione civile;

- interventi sulla base di specifiche richieste da parte di enti e/o istituzioni e/o forze dell'ordine, interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in

collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Puglia e/o altre strutture quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario, ricerca dispersi, ecc. Quanto sopra esposto potrà essere attuato anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;

- Concorrere e collaborare nella eventuale sorveglianza e manutenzione delle opere propedeutiche alla mitigazione dei rischi in particolare del rischio idraulico;

- Attività di promozione della cultura di protezione civile atta all'accrescimento della resilienza incentivando la partecipazione dei cittadini, favorendo la formazione e lo sviluppo del volontariato;

- Attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa sportive e culturali, religiose e simili; promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;

- Condivisione dei propri materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto, donazione, o comodato d'uso) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;

- Promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;

- Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento e supporto delle varie istituzioni di ogni ordine e grado, in particolare con attività finalizzate al mondo della scuola, alla realizzazione di campi scuola di protezione civile per ragazzi, allo scopo di promuovere la cultura e la resilienza delle comunità;

- Promozione, organizzazione o collaborazione per esercitazioni ed altre



attività addestrative e formative nell'ambito della protezione civile.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il



[Handwritten signature]

Federico Amato

provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. In caso di esclusione dall'associazione non potrà più fare richiesta di ammissione a socio della stessa.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci

volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.



Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea.

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;

Forbando Annet

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il...

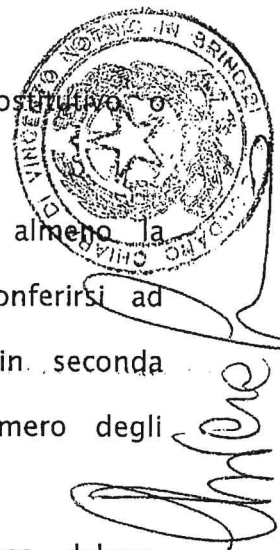
funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Roberto Amb

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

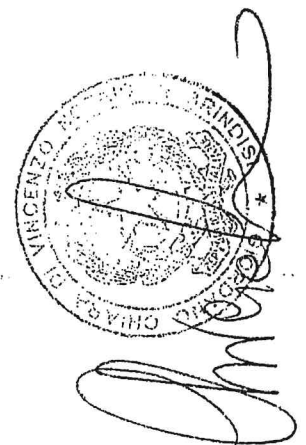
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia

materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,



Fastidio Amabile

qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di

traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o



Handwritten signature

su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio.

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto

finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

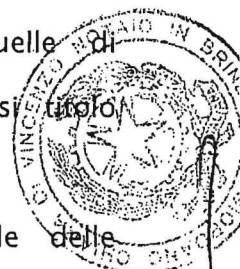
- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Ai sensi dell'art.22 comma 4 del Codice degli Enti del Terzo Settore, il patrimonio è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero).

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Amore

Roberto Amore

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali

devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Certificazione di conformità di copia informatica
a originale analogico
(art. 23, comma 3, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter,
legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dott.ssa Chiara Giordano, notaio in Brindisi, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Brindisi, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (formata in esenzione dall'imposta di bollo perchè finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), composta di numero tredici pagine su numero ventisei fogli, e redatta su supporto informatico, conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto <<esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge>>.

Brindisi, 28 (ventotto) luglio 2021 (duemilaventuno), nel mio studio in Via Cesare Battisti 11

File firmato digitalmente dal notaio Chiara Giordano Notaio
sigillo